Allegato "A" all'atto N. 7384/5712 Rep.

STATUTO DELLA FONDAZIONE ARTEPASSANTE ETS

Preambolo

Le Belle Arti APS ha dato avvio al progetto Artepassante nel 2012 come affidataria di spazi da parte di RFI, e in seguito di altri soggetti, garantendone non solo il recupero dall'incuria ma valorizzandoli grazie alla relazione con ONP e soggetti informali che, grazie al rapporto fiduciario con le Belle Arti APS, hanno destinato l'utilizzo degli spazi a progettualità culturali, artistiche e sociali che hanno meritato il riconoscimento del valore sociale e culturale da parte di soggetti pubblici sotto forma di patrocinio di Regione Lombardia, del Comune e dei Municipi Comunali e di altre realtà amministrative Lombarde in cui gli spazi insistono, e privati sotto forma di finanziamento tramite bando delle progettualità presentate.

Dopo dodici anni di attività come capofila di una rete informale, che è cresciuta fino ad accogliere ventisette organizzazioni in ventiquattro spazi, dopo aver affrontato e superato la pandemia che ha evidenziato punti di forza e fragilità della struttura decisionale e delle accresciute necessità operative, le Belle Arti APS ha promosso all'interno della rete una riflessione sull'evoluzione da soggetto informale alla forma giuridica che permetta di allargare e rendere plurale la governance consentendo ulteriore sviluppo e consolidamento di Artepassante al servizio della *mission*.

La presente Fondazione nasce quindi con lo scopo di raccogliere e proseguire il progetto Artepassante, con l'annesso diritto all'utilizzo del nome e del logo.

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Artepassante ETS”, di seguito, in breve, “Fondazione”, che risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

A seguito dell’iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo settore e avrà l'obbligo di usare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione “ente del terzo settore” o l'acronimo “ETS”.

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117), di seguito anche solo “CTS”, e sue successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative.

La Fondazione ha durata illimitata.

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di funzionamento della Fondazione. Potranno essere deliberati regolamenti per la disciplina di aspetti organizzativi particolari o per l’espletamento di particolari finalità o attività.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Milano, all’indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio d’Amministrazione.

Eventuali sedi secondarie possono essere istituite con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione

Il sito della Fondazione è il seguente www.artepassante.it

Il sito sarà la bacheca virtuale su cui saranno pubblicati tutti gli atti previsti dalla legge.

Articolo 2 - Finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende:

- promuovere la cultura nelle sue diverse espressioni come forma di aggregazione e crescita delle comunità territoriali e come forma di protagonismo civico;
- favorire l'inclusione di cittadini con fragilità socioeconomiche nel tessuto connettivo dei comuni in cui opera;
- migliorare la condizione degli individui più fragili e vulnerabili all'interno della società civile mediante ogni azione, effettuata direttamente e/o tramite altri enti e soggetti pubblici e/o privati, che possa eliminare le condizioni di discriminazione, di violenza e abusi favorendo la diffusione e l'incremento dell'istruzione, dell'inclusione, della solidarietà e della cultura;
- conservare, utilizzare e valorizzare il patrimonio culturale, didattico, progettuale e artistico delle realtà formative (accademie, licei, istituti ecc.);
- reperire e devolvere risorse, materiali, strumenti e quant'altro sia necessario alla realizzazione dei progetti didattici e culturali delle realtà formative;
- contribuire alla realizzazione di progetti didattici e artistici in sintonia con i corpi docenti delle realtà formative;
- promuovere in autonomia iniziative culturali;
- promuovere autonomamente (anche in collaborazione con privati cittadini, gruppi, enti e organizzazioni pubbliche) iniziative di studio e di sperimentazione, aventi per oggetto temi di carattere artistico, musicale, letterario, filosofico, scientifico, educativo, culturale e teatrale, iniziative rivolte anche all'utenza delle realtà formative;
- proporre e promuovere iniziative di valorizzazione del territorio, con particolare riferimento agli aspetti che riguardano il recupero, la riqualificazione e la promozione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico;
- promuovere in autonomia e/o in collaborazione con enti pubblici, fondazioni e realtà sociali, corsi culturali e di aggiornamento didattico;
- promuovere attività di supporto nell'organizzazione di mostre, eventi, spettacoli, manifestazioni della cultura in genere;
- predisporre centri di documentazione a servizio dei membri e dei cittadini, anche tramite la gestione di un sito internet, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati alle attività dell'ente;
- collaborare e sensibilizzare enti pubblici e privati (es. amministrazione comunale) sulle iniziative didattiche e culturali delle realtà formative;
- provvedere alla ricerca, realizzazione e/o distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi e simili, prodotti televisivi e cinematografici, realizzazioni teatrali, supporti informatici, costumi, vestiti, bigiotteria, oggettistica, strumenti musicali, stoffe ed altro materiale di interesse artistico e culturale;
- collaborare con altri Enti del Terzo Settore presenti sul territorio per l'adozione di iniziative congiunte di tipo socio-artistico culturale.

La Fondazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 3 - Attività di interesse generale

La Fondazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del CTS, nello specifico riconducibili alle lettere:

- **lett. d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **lett. f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni;

- **lett. g)** formazione universitaria e post-universitaria;
- **lett. h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- **lett. i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del CTS;
- **lett. j)** radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- **lett. k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **lett. l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **lett. m)** servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- **lett. r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- **lett. u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- **lett. v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- **lett. w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- **lett. z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 4 - Attività diverse, strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione, previa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti ed in conformità all'art. 6 del CTS e successivi decreti attuativi.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La Fondazione può svolgere inoltre tutte le attività strumentali alla realizzazione dei propri scopi, ed in particolare:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti con terzi;
d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
e) promuovere e organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un'ampia divulgazione della conoscenza scientifica attorno ai settori di interesse della Fondazione;
f) istituire premi e borse di studio;
g) svolgere attività di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nello svolgimento delle attività sopraindicate, e in genere nel proprio operare, la Fondazione avrà quale primario e prioritario obiettivo l'ottimizzazione delle risorse e delle competenze dei propri membri.

La Fondazione non assume obbligazioni per conto dei soci, né li rappresenta agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dei soci.

I membri non si assumono le obbligazioni della Fondazione, né possono assumere obbligazioni per conto della Fondazione.

I membri non risponderanno verso terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione. È esclusa ogni garanzia dei membri sui prestiti contratti dalla Fondazione.

La Fondazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili, materiali e/o immateriali, ed immobili.

Il patrimonio iniziale è costituito dalla dotazione così come indicata nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati, donazioni e liberalità con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I redditi ritraibili dalla dotazione ed ogni entrata non destinata in suo aumento, ivi compresi i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate,

è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

I beni mobili e quelli immobili posseduti, in proprietà o in uso, dalla Fondazione dovranno essere conservati con cura e valorizzati dal punto di vista patrimoniale.

La Fondazione, ove ne ricorrano i presupposti, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e

seguenti del codice civile.

Articolo 6 - Esercizio finanziario e modalità di gestione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e, ove necessario, il bilancio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo e, ove necessario, il bilancio sociale potranno essere approvati entro il 30 giugno.

Copia del bilancio consuntivo e, ove redatto, del bilancio sociale, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui sono stati approvati, dovranno essere depositate nei termini e modi di legge, secondo il disposto dell'art. 13 del CTS.

Il Bilancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

I membri della Fondazione esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto, per quanto di loro competenza, uniformandosi alle decisioni degli organi deliberatori della Fondazione.

Articolo 8 - Fondatori

Sono Fondatori i soggetti che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione e coloro che aderiscono alla Fondazione successivamente, entro 60 giorni dalla data di costituzione, impegnandosi a contribuire al Patrimonio ai sensi di quanto disposto nel medesimo atto costitutivo.

I Fondatori sono tenuti a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio con beni e fondi, nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio d'Amministrazione.

La permanenza della qualifica è legata al periodo durante il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

Articolo 9 - Partecipanti

Possono divenire membri Partecipanti, a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata con maggioranza qualificata pari ad almeno due terzi dei membri:

- Enti pubblici e privati;
- Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio con beni e fondi, nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio d'Amministrazione.

La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo durante il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

Articolo 10 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi componenti, l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti

previsti dal presente Statuto;

- comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- avvio di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione se non per mancata esecuzione dei conferimenti previsti, salvo loro formale rinuncia.

I membri possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte fino a scadenza delle stesse.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o alla data di efficacia del recesso.

In caso di esclusione e recesso rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti nei confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione o comunicato il recesso.

Articolo 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente e i Vicepresidenti;
c) il Comitato Tecnico - Scientifico;
d) l'Organo di Controllo;
e) l'Assemblea Generale.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

La Fondazione è gestita e amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero variabile di membri, da nove a quindici, compreso il Presidente, nominati secondo le seguenti indicazioni:

- 2 (due) sono nominati dal Fondatore Le Belle Arti APS;
- 1 (uno) è nominato da ciascuno degli altri Fondatori;
- 1 (uno) è nominato dai Partecipanti collegialmente, con le modalità di cui infra;
- fino a 4 (quattro) sono nominati dai Fondatori collegialmente, con le modalità di cui infra, scegliendoli fra persone indicate da Enti Pubblici o Privati che abbiano mostrato interesse e contributo alle attività della Fondazione.

Le nomine di origine collegiale sono eseguite a seguito di apposita riunione dei soggetti aventi diritto alla nomina, a maggioranza assoluta.

Il soggetto o il collegio che ha nominato uno o più consiglieri può altresì disporne la revoca, con le medesime modalità.

E' compito del Consiglio di Amministrazione, prossimo a scadenza, sollecitare la nomina da parte degli aventi diritto in tempo utile per la scadenza dell'attuale mandato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla propria nomina, salvo dimissioni, revoca o esclusione, e possono essere riconfermati.

In ogni caso in cui venga meno un Consigliere, lo stesso viene sostituito per nomina da parte di chi aveva nominato il Consigliere mancante. L'incarico del Consigliere così nominato scade insieme a quello dei Consiglieri in carica all'atto

della sua nomina. Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente qualora venga meno la maggioranza dei membri originariamente nominati. Entro il termine di 3 (tre) mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, da uno dei Vicepresidenti, o dal membro più anziano.
I poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Il membro del Consiglio di Amministrazione sarà dichiarato decaduto qualora non partecipi per tre volte consecutive e senza giustificato motivo alle riunioni regolarmente convocate, ovvero reiteri nonostante gli avvertimenti del Consiglio condotte inadempienti degli obblighi e delle collaborazioni assunte
Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e documentate dall'interessato.

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione – Poteri e Delibere

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione e alla gestione della Fondazione e in particolare:

a) elegge nel proprio seno il Presidente, uno o due Vicepresidenti e il Tesoriere, nonché il Segretario, quest'ultimo anche non necessariamente tra i consiglieri;
b) può nominare al proprio interno un Comitato Esecutivo, determinandone composizione e poteri;
c) predispone e attua il programma pluriennale delle attività;
d) predispone e approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e, ove necessario, il bilancio sociale, accompagnati dalle rispettive relazioni sull'attività svolta e da realizzare;
e) nomina e procede all'esclusione dei membri della Fondazione;
f) delibera la forma e la misura minima del valore dell'apporto annuale che i membri debbono apportare al patrimonio;
g) nomina i componenti e il Presidente del Comitato Tecnico - Scientifico;
h) predispone e approva i regolamenti interni alla Fondazione;
i) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
j) individua e nomina le figure gestionali della Fondazione stabilendone i livelli retributivi: Coordinatore Generale, Responsabile Amministrativo, Responsabile Fundraising;
k) su proposta del Coordinatore Generale, nomina le figure operative necessarie alla corretta gestione della Fondazione. A titolo di esempio non esaustivo: Responsabile ufficio Stampa, Responsabile Organizzazione, Responsabile Logistica;
l) delibera le modifiche statutarie, le trasformazioni, fusioni e/o scissioni, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei propri componenti;
m) delibera lo scioglimento della Fondazione e la nomina dei liquidatori, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vicepresidente e si riunisce validamente con la maggioranza dei propri membri.
L'avviso di convocazione deve essere inviato, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (esempio: raccomandata A/R, telegramma, fax con avviso di riscontro, PEC), almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza -

prima della riunione, indicando luogo, ora e ordine del giorno.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno e, comunque, su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti o ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo le diverse maggioranze qualificate previste dal presente statuto. In caso di parità è dirimente il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 14 - Presidente e Vicepresidenti

Il Presidente e uno o due Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.
Il Presidente della Fondazione:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di farsi assistere legalmente;
c) cura l'osservanza dello statuto;
d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
e) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
f) cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
g) può delegare parte dei suoi compiti e poteri ai Vicepresidenti e ad altri Consiglieri.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vicepresidenti.

Articolo 15 - Comitato Tecnico - Scientifico

Il Comitato Tecnico - Scientifico è composto da un numero variabile da sette a nove membri, compreso il suo Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che fra essi sceglie altresì il presidente, fra persone, anche estranee alla Fondazione, in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica e tecnica nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione.
La nomina viene effettuata a maggioranza semplice.
Il Comitato Tecnico - Scientifico è l'organo consultivo della Fondazione e in particolare:

a) cura i profili tecnico - scientifici e di ricerca in ordine alle attività della Fondazione;
b) svolge una funzione tecnico - consultiva in merito al programma annuale o pluriennale delle iniziative della Fondazione;
c) fornisce a richiesta del Consiglio di Amministrazione pareri consultivi, non vincolanti, su aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante

importanza.

Il Comitato Tecnico - Scientifico è convocato, con almeno dieci giorni di preavviso - riducibili a tre in caso di urgenza - e presieduto dal suo Presidente. L'avviso di convocazione deve essere inviato, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (esempio: raccomandata A/R, telegramma, fax con avviso di riscontro, PEC) dove saranno comunicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'incontro.

Si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che sia necessario, per fornire pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione; delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal suo Presidente e dal segretario dell'adunanza.

I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità istituzionale e revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione.

Articolo 16 - Organo di Controllo

Ai sensi dell'art. 30 del CTS, la Fondazione si dota di un Organo di Controllo, anche monocratico i cui membri sono nominati ad ogni rinnovo dai membri Fondatori, riuniti in apposita riunione a cui parteci la maggioranza degli stessi e con votazione a maggioranza semplice.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, che ricoprirà il ruolo di Presidente.

Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, e in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali dei conti o società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di controllo restano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri della Fondazione e si riunisce una volta all'anno, con la funzione di fungere da punto di incontro e confronto sui temi di interesse.

Seppur priva di poteri gestionali o istituzionali, è la sede in cui il Consiglio di

Amministrazione informa i membri dell'andamento delle attività, dei progetti in corso e futuri e ascolta le istanze e osservazioni di chiunque desideri fornire il proprio contributo. Si presta a divenire altresì il luogo di massima convivialità fra i membri della Fondazione.

In particolare, l'Assemblea Generale:

a) fornisce proposte in relazione ai programmi futuri della Fondazione;
b) riceve chiarimenti dal Consiglio di Amministrazione in merito alle attività svolte;
c) propone candidature di persone che desiderino partecipare attivamente alla gestione della Fondazione;
d) avanza istanze e richieste in genere all'organo amministrativo.

Articolo 18 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Nazionale Unico del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore da individuarsi con la deliberazione che avrà ad oggetto lo scioglimento e che nominerà altresì il Liquidatore.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 19 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile della legge 106/2016, del D.lgs. 117/2017 e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Art. 20 - Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra i membri e tra questi e la Fondazione o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede la Fondazione.

Articolo 21 - Norma transitoria

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno eventualmente successivamente integrati.

Firmato: Camillo Giuseppe Dedori
" Anna Maria Carla Vaglio
" Marianna Sartini
" Anna Christina Zapparoli
" Poggiani Guido Marcello
" Juan Manuel Ferreira Mosquera
" Andrea Cavarra
" Patrizia Sollini
" Francesco Zamboni
" Paola Rita Bonara
" Maria Domenica Roselli
" Luigi Bellezza Rosati TESTE
" Alessia Losco TESTE
" Alberto Valsecchi

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. Milano, data della firma digitale.